



Ministero per i Beni e le Attività Culturali

UFFICIO LEGISLATIVO

MBAC-UDCM
LEGISLATIVO
0018883-18/10/2011
Cl. 02.01.00/64.6

A) Sindaco del Comune di
POZZUOLI (NA)

OGGETTO: Comune di Pozzuoli - art. 146 d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 - richiesta di parere.

Si riscontra la nota n. prot. 30277 del 3 ottobre u.s., con la quale codesto Comune chiede *“se è possibile per lo scrivente Comune, trascorsi 60 gg. dall'invio della documentazione alla Soprintendenza senza che questa abbia espresso il proprio parere e senza aver convocato conferenza di servizi (almeno per i progetti di lieve entità) intendere positivamente concluso l'iter per l'autorizzazione paesaggistica e quindi provvedere al rilascio del titolo abilitativo (permesso di costruire)”*.

Al riguardo la risposta ha da essere senz'altro affermativa, come del resto esplicitato testualmente dalla normativa di riferimento, che qui di seguito per pronto riscontro si riporta (art. 146, comma 9, del codice dei beni culturali e del paesaggio per gli interventi “ordinari”; articolo 4, comma 6, del d.P.R. n. 139 del 2010 per gli interventi di lieve entità, elencati nell'allegato I al predetto decreto):

- interventi “ordinari”: articolo 146, comma 9, del codice dei beni culturali e del paesaggio: *“9. Decorso inutilmente il termine di cui al primo periodo del comma 8 (quarantacinque giorni dalla ricezione degli atti - n.d.r.) senza che il soprintendente abbia reso il prescritto parere, l'amministrazione competente può indire una conferenza di servizi, alla quale il soprintendente partecipa o fa pervenire il parere scritto. La conferenza si pronuncia entro il termine perentorio di quindici giorni. In ogni caso, decorsi sessanta giorni dalla ricezione degli atti da parte del soprintendente, l'amministrazione competente provvede sulla domanda di autorizzazione. . .”*;

- interventi di lieve entità: d.P.R. 9 luglio 2010, n. 139 - recante *Regolamento recante procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica per gli interventi di lieve entità*, pubblicato nella Gazz. Uff. 26 agosto 2010, n. 199, art. 4, comma 6: *“In caso di valutazione positiva della conformità ovvero della compatibilità paesaggistica dell'intervento, l'amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione provvede immediatamente e, comunque, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della*



Ministero per i Beni e le Attività Culturali


UFFICIO LEGISLATIVO

domanda a trasmettere alla soprintendenza, unitamente alla domanda ed alla documentazione in suo possesso, una motivata proposta di accoglimento della domanda stessa. Se anche la valutazione del soprintendente è positiva, questi esprime il suo parere vincolante favorevole entro il termine di venticinque giorni dalla ricezione della domanda, della documentazione e della proposta, dandone immediata comunicazione, ove possibile per via telematica, all'amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione. In caso di mancata espressione del parere vincolante entro il termine sopra indicato l'amministrazione competente ne prescinde e rilascia l'autorizzazione, senza indire la conferenza di servizi di cui all'articolo 146, comma 9, del Codice".

Giova, peraltro, fornire le seguenti precisazioni in merito alla disciplina in oggetto.

La così detta "prescindibilità" del parere (pur obbligatorio e vincolante) del Soprintendente, prevista dalle norme sopra trascritte, è istituito distinto dal silenzio-assenso: la "prescindibilità" autorizza l'autorità co-decidente (la Regione o, come nel caso di specie, il Comune subdelegato), per esigenze di celerità e speditezza del procedimento, a provvedere autonomamente, prescindendo dall'avviso dell'autorità statale cointestataria della funzione, ma non costituisce un atto (tacito) di assenso di quest'ultima autorità, come tale "tipizzato" (ossia qualificato) direttamente dalla legge.

Ne segue che l'inerzia della Soprintendenza, che faccia decorrere i (45 più 15) 60 giorni (nel caso di autorizzazione paesaggistica "ordinaria") o i 25 giorni (nel caso di autorizzazione paesaggistica per interventi di lieve entità), produce esclusivamente l'effetto di autorizzare il Comune a procedere autonomamente, concludendo il procedimento mediante adozione del provvedimento finale di autorizzazione paesaggistica (in caso di esito positivo) o di diniego di autorizzazione (in caso di esito negativo), ma non anche quello, pure divisato nella richiesta di parere che si riscontra, di poter intendere positivamente concluso l'iter per l'autorizzazione paesaggistica. Il silenzio della Soprintendenza non conclude (tacitamente) il procedimento, ma semplicemente lascia la decisione alla esclusiva responsabilità dell'ente territoriale. Con l'ulteriore avvertenza che il decorso del termine di legge (e di regolamento) per il Soprintendente non "consuma" il relativo potere, trattandosi di termine, come è normale nella funzione pubblica e in mancanza di una comminatoria espressa di decadenza, non perentorio, ma solo sollecitatorio. Ragion per cui, in astratto, nulla vieta che il Soprintendente si pronunci "tardivamente", oltre il termine assegnatogli dalle norme. In tale evenienza si pongono due ipotesi alternative: se il Comune ha già (del tutto legittimamente, sotto questo profilo), concluso il procedimento "prescindendo" dal parere ministeriale, allora il parere tardivamente pronunciato sarà da considerarsi inutiliter datum; diversamente, ove il Comune (come pure e in sua



Ministero per i Beni e le Attività Culturali

UFFICIO LEGISLATIVO

facoltà) non abbia ancora concluso il procedimento con l'adozione dell'autorizzazione paesaggistica, allora il parere del Soprintendente conserverà la sua efficacia vincolante.

Per quanto attiene alla conferenza di servizi, essa può (non deve) essere convocata dal Comune, a sua discrezione, nel caso di interventi "ordinari" (art. 146, comma 9, cit.), mentre - per evidenti ragioni di celerità - non può (neppure) essere convocata (siccome strumento sproporzionato e macchinoso) nel caso di interventi di lieve entità ("In caso di mancata espressione del parere vincolante entro il termine sopra indicato l'amministrazione competente ne prescinde e rilascia l'autorizzazione, senza indire la conferenza di servizi di cui all'articolo 146, comma 9, del Codice").

In conclusione, decorsi i termini di legge e di regolamento accordati alla Soprintendenza, il Comune subdelegato ha il dovere funzionale di concludere il procedimento di autorizzazione paesaggistica, procedendo senz'altro, in caso di autorizzazioni per interventi "ordinari" (art. 146 del codice), alternativamente, a sua discrezione, o a indire l'apposita conferenza di servizi (cui si applicheranno gli artt. 14 ss. della legge n. 241 del 1990), o a provvedere direttamente (accogliendo o respingendo la domanda di autorizzazione paesaggistica), nonché, in caso di interventi di lieve entità (quelli elencati tassativamente nell'allegato 1 al d.P.R. n. 139 del 2010), provvedendo senz'altro a rilasciare o denegare (con provvedimento espresso e motivato) la richiesta autorizzazione paesaggistica.

Si raccomanda, infine, la massima attenzione nella verifica preliminare della completezza della documentazione presentata dalla parte istante a ~~corredo~~ della domanda di autorizzazione paesaggistica, poiché i sopra considerati effetti acceleratori non operano in caso di evidente incompletezza della documentazione trasmessa al Soprintendente.

Si raccomanda altresì di assicurare in ogni caso la completezza ed esaustività della motivazione del provvedimento conclusivo (di accoglimento o di rigetto) sulla domanda di autorizzazione paesaggistica, atteso che, allorquando non sia intervenuto il parere del Soprintendente, la responsabilità della decisione ricade esclusivamente sull'amministrazione comunale, con conseguente onere qualificato di puntuale motivazione della decisione.

IL CAPO DELL'UFFICIO

Cons. Paolo Carpentieri